



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

26 GIU 2014

Prot. n. 8341

Pos. AGIS

Cagliari,

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA C.O.R.A.N.		
	27 GIU. 2014	
PROT. N.	14	
POSIZ.	CORAN	

- > Alle segreterie regionali di FLAI, FAI, UILA e SNAF
- > AI CORAN
SEDE
- > E p.c. al Presidente dell'Ente Foreste della Sardegna
- > Ai Servizi AAGLL e Personale

Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica dell'art.13 del CIRL 1997-1999.

Con la presente si chiede alle parti contrattuali di voler fornire interpretazione autentica dell'art. 13 del CIRL 1997-1999, come modificato dall'art. 5 parte IV del CIRL 2008-2010, nella parte in cui prevede per gli addetti ai servizi di guardiania e di ascolto e al servizio di vedetta un orario lavorativo settimanale superiore a quello degli altri dipendenti "a parità di salario". Si chiede cioè di chiarire se la previsione di un monte ore settimanali superiore -a parità di salario - determini un valore inferiore della retribuzione oraria e se tale valore inferiore debba essere preso a riferimento per il calcolo degli istituti basati sulla retribuzione oraria (es straordinario), o se viceversa la retribuzione oraria sia uguale a quella prevista per gli altri dipendenti di pari livello, volendo la disposizione contrattuale significare che nell'orario di lavoro sono inclusi i riposi e le pause.

Si coglie l'occasione per chiedere riscontro alle precedenti richieste di interpretazione autentica di cui alle ns prot. 9275 del 05/07/2012, 14882 del 26/11/2012, 411 del 10/01/2013, 14291 del 15/11/2013.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Si evidenzia in particolare l'opportunità che codeste parti contrattuali si pronuncino sulla compatibilità del rimborso pasto forfettario con le previsioni dell'art. 3 comma 7 LR 6/2012. Ciò anche a seguito della DGR 19/16 del 27/05/2014 che, nell'approvare il bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2014-2016, ha chiarito che le spese per trasferta devono limitarsi ai rimborsi, con esclusione di indennità e diarie. Le parti contrattuali sono cioè chiamate a stabilire se il rimborso pasto, pur forfettizzato, rientri fra i rimborsi piuttosto che fra le indennità di trasferta, la cui corresponsione è vietata dalla previsione normativa citata.

In considerazione del contenzioso in atto, del pari si prega di voler affrontare le problematiche connesse ai livelli all'interno della categoria quadri, di cui alla nota 14291 del 15/11/2013

Si segnala l'importanza di un pronunciamento delle parti contrattuali sui punti segnalati.

Per il Direttore Generale

Paolo Loddo

AP/Serv Pers